

STATUTO **CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO**

TITOLO I

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 agosto 2014 n.14, modificato ed integrato da ultimo dall'articolo 2 della Legge Regionale N.1 del 30 aprile 2020, giusta quanto previsto dall'articolo 31 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 **fra i Comuni di** CATANZARO, ALBI, AMARONI, AMATO, ANDALI, ARGUSTO, BADOLATO, BELCASTRO, BORGIA, BOTRICELLO, CARAFFA DI CATANZARO, CARDINALE, CARLOPOLI, CENADI, CENTRACHE, CERVA, CHIARAVALLE CENTRALE, CICALA, CONFLENTI, CORTALE, CROPANI, CURINGA, DAVOLI, DECOLLATURA, FALERNA, FEROLETO ANTICO, FOSSATO SERRALTA, GAGLIATO, GASPERINA, GIMIGLIANO, GIRIFALCO, GIZZERIA, GUARDAVALLE, ISCA SULLO IONIO, JACURSO, LAMEZIA TERME, MAGISANO, MAIDA, MARCEDUSA, MARCELLINARA, MARTIRANO, MARTIRANO LOMBARDO, MIGLIERINA, MONTAURO, MONTEPAONE, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE, OLIVADI, PALERMITI, PENTONE, PETRIZZI, PETRONA',PIANOPOLI, PLATANIA, SAN FLORO, SAN MANGO D'AQUINO, SAN PIETRO A MAIDA, SAN PIETRO APOSTOLO, SAN SOSTENE, SAN VITO SULLO IONIO, SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO, SANTA CATERINA DELLO IONIO, SATRIANO, SELLIA, SELLIA MARINA, SERRASTRETTA, SERSALE, SETTINGIANO, SIMERI CRICHI,

SORBO SAN BASILE, SOVERATO, SOVERIA MANNELLI, SOVERIA SIMERI, SQUILLACE, STALETTI', TAVERNA, TIRIOLO, TORRE DI RUGGIERO, VALLEFIORITA, ZAGARISE, è costituito il **Consorzio Intercomunale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all'art. 4 c.9 della L.R. 14/2014, dotato di personalità giuridica.**

Il Consorzio assume la **denominazione:**

"CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO"

ARTICOLO 2.= DURATA

Il Consorzio ha durata ventennale prorogabile dall'Assemblea con delibera che dovrà essere assunta tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole almeno del 60% (sessanta per cento) dei comuni consorziati che rappresentino i 2/3 (due terzi) degli abitanti dei comuni consorziati (stessi), e comunque nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti al momento della scadenza.

ARTICOLO 3.= SEDE

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Catanzaro alla Via Alberghi n.3.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'eventuale apertura di uffici periferici al di fuori del Comune di Catanzaro e l'adozione di un segno emblematico (logotipo o

logo).

E' di competenza dell'assemblea modificare la sede del consorzio.

ARTICOLO 4.- SCOPI

1. Il Consorzio svolge tutte le funzioni di governo di ambito relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali e, nello specifico, dall'art.1 della L.R. 11 agosto 2014 n.14 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

2 Il Consorzio nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito, in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);

b) ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 individua il soggetto gestore e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari, se emanate, le linee guida e gli schemi tipo

predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;

c) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;

d) definisce gli obblighi di servizio pubblico;

e) recepisce la tariffa d'ambito, (Arera) suddivisa per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ARO), come individuato dalla Regione, specificando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti della L. R. 14/2014;

f) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo n. 152/2006, dalla legge n. 148/2011, art. 3 bis e dalla L. R n. 14/2014.

3. Il Consorzio, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla L. R. n. 14/2014 e s.m.i.

4. Il Consorzio, si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del Piano Regionale Gestione Rifiuti (P.R.G.R.);

5. Il Consorzio, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla L. R n. 14/2014 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:

- a) a ridurre la produzione dei rifiuti;
- b) a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
- c) ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata.

6. Il Consorzio, adotta la Carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio;

7. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente ed alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni

consorzianti, della gestione e/o della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. Tali finalità e funzioni trovano adeguato sviluppo nel Programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al successivo articolo 22.

8. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche di servizio, nonché la rimozione dei rifiuti; effettua inoltre la scelta dei soggetti gestori ed

9. Il Consorzio predispone ai sensi del D.p.r. 27 aprile 1999 n.158 e successive modifiche ed integrazioni, i piani finanziari e recepisce i criteri fissati dall'Autorità di regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti.

10. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzianti le

funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

ARTICOLO 5.= POTESTÀ REGOLAMENTARE

La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente statuto, nelle materie di sua competenza e per le funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 6.= PIANO D'AMBITO

Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, si realizzano con il piano d'ambito territoriale e trovano adeguato sviluppo nel programma consortile di gestione dei rifiuti, articolato nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti e nel programma di realizzazione degli

impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

Il piano d'Ambito, oltre alla programmazione ed alla realizzazione degli impianti tecnologici, ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dalla normativa vigente, nonchè dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

Il piano d'ambito è proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, nonchè trasmesso entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Regione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7.= QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono definite in base al criterio della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

Ciascun Comune consorziato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento e voto in assemblea in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'assemblea per effetto ed in ragione della verifica annuale dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse, ovvero nei casi in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio.

ARTICOLO 8.= RECESSO - ADESIONE

Il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che a seguito di variazioni e modifiche normative regionali vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

In caso di singoli recessi che non producono lo scioglimento del Consorzio verrà unicamente reso il conferimento iniziale al capitale di dotazione del Consorzio e la rispettiva quota riversata negli anni nelle eventuali riserve ed ancora esistente alla data dell'ultimo bilancio approvato antecedente la data del recesso.

ARTICOLO 9.= INFORMAZIONE

Il Consorzio assicura ai consorziati la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con la loro pubblicazione in

un apposito Albo "on line" al fine di assicurarne la massima divulgazione.

ARTICOLO 10.= ACCESSO, PARTECIPAZIONE ED AZIONE POPOLARE

L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalla normativa vigente in materia sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

ARTICOLO 11.= GARANZIE PER GLI UTENTI

Ogni contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti ed ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione

previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonchè a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.

I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica o integrazione della carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto o ritardato adempimento.

ARTICOLO 12.= RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI

Il Consorzio per il tramite del Presidente o suo delegato può partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche

mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, può promuovere ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente.

I risultati sono comunicati ai Comuni consorziati.

TITOLO III

ARTICOLO 13.= GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza garantendo il pareggio di bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno

solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che decorrerà dalla data di costituzione del Consorzio ed avrà termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Il Servizio di Tesoreria viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un Istituto di Credito che dovrà avere o dotarsi di uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

A detta Tesoreria ciascun Comune consorziato dovrà versare bimestralmente con rate anticipate la somma di euro 0,50 (zero virgola cinquanta), per ciascun abitante o residente risultante dall'ultimo censimento aggiornato ISTAT dell'anno precedente.

Qualora i pagamenti non venissero effettuati nella misura e nei termini stabiliti, Il Consorzio provvederà alla riscossione forzata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 14. = INVESTIMENTI E CONTRATTI

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, con

l'incremento del fondo di dotazione conferito dai consorziati.

Il fondo consortile è costituito da:

a) un fondo di dotazione INIZIALE istituito all'atto di costituzione nella misura DI 100,00 (cento virgola zero zero) euro per ogni Comune ;

B) Un fondo di dotazione istituito all'atto di costituzione dai Comuni nella misura di euro _____

C) un fondo di dotazione a carico dei Comuni costituenti il Consorzio, quantificato in euro 0,50 (zero virgola cinquanta), per ciascun abitante o residente risultante dall'ultimo censimento aggiornato ISTAT dell'anno precedente da parte di ciascun Comune, da corrispondersi secondo quanto stabilito nel presente statuto ;

D) eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

e) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri, permuta, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;

f) ogni diritto che venga acquisito del Consorzio o a questo devoluto;

g) acquisizioni del patrimonio già nella disponibilità dei soggetti ed organismi cedenti le funzioni in forza della L. R n. 14 del 2014.

Gli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalla normativa vigente in materia applicabile agli Enti Locali.

ARTICOLO 15.= PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni mobili ed immobili acquisiti secondo le norme di legge e di statuto.

Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Le Entrate sono rappresentate dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni; dai mutui e dalle quote di funzionamento versate annualmente da ciascun Comune consorziato, giusta quanto previsto dal presente statuto.

Il Bilancio deve essere rigorosamente in pareggio con obbligo di equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla Legge e da apposito regolamento di contabilità.

Il bilancio consuntivo, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati,

viene presentato entro il 31 (trentuno) marzo dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio consuntivo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 (quindici) aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Revisore per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

Entro il 30 (trenta) maggio la relazione del Revisore dei Conti e quella del Consiglio di Amministrazione, unitamente al bilancio, devono essere presentate all'Assemblea per l'approvazione.

Qualora il bilancio consuntivo dovesse evidenziare un disavanzo, i Comuni consorziati dovranno provvedere al ripianamento del deficit in proporzione alla propria quota di partecipazione al Consorzio.

Il bilancio preventivo annuale viene presentato entro il 30 (trenta) settembre dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione; viene adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 (quindici) ottobre e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre. **In ogni caso il bilancio di previsione del Consorzio deve essere approvato entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei**

comuni al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'asestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.

TITOLO IV

ARTICOLO 16.= PERSONALE

La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato o comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale o con incarico a tempo determinato. Il Consiglio d'Amministrazione determina, su proposta del Direttore Generale, il fabbisogno del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità ed in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle proprie attività.

Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale del Consorzio sono dettate dalla normativa vigente in materia e nello specifico la normativa in materia di enti locali.

Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio può avvalersi degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo criteri e modalità definite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 17.= CONSULENZE ESTERNE

Il Consorzio può avvalersi di consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità esperti in materia ambientale per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

TITOLO V

ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 18.= INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore.

ARTICOLO 19.= COMPOSIZIONE E DURATA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea Consortile è costituita dai Sindaci "pro tempore" dei Comuni consorziati o loro delegati che dovranno essere scelti tra i consiglieri e/o gli assessori comunali in carica.

La delega deve essere conferita per iscritto, consegnata al presidente dell'Assemblea e conservata agli atti del Consorzio.

I componenti dell'Assemblea durano in carica per il tempo del mandato del Consiglio del Comune di provenienza.

Ai partecipanti l'Assemblea non spetta alcuna indennità nè rimborso spese.

I membri dell'assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea per lo svolgimento del proprio mandato hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.

Le cause di incompatibilità e decadenza, rimozione, sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dal testo Unico degli Enti Locali.

ARTICOLO 20.= CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea Consortile si riunisce di regola in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ed in via straordinaria per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti di almeno un quarto delle quote di partecipazione, ovvero di almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e/o seconda convocazione, e dei punti all'ordine del giorno.

L'avviso è comunicato a ciascun Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

All'avviso di convocazione, anche nei casi d'urgenza, devono essere allegati gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno; atti che nello stesso termine sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede del Consorzio. Eventuali proposte di modifica agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio entro 48 ore dalla prima convocazione dell'Assemblea ed entro 24 ore in caso di urgenza.

Oltre che con gli strumenti di cui sopra, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato all'Albo "on line" del Consorzio nonché dei singoli comuni consorziati, per il tramite dei competenti uffici comunali.

E' possibile prevedere una seconda convocazione, da indicare con almeno una ora di differimento dalla prima convocazione.

Anche in mancanza del rispetto delle formalità predette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentati degli enti consorziati.

L'Assemblea al momento dell'insediamento eleggerà il Presidente ed un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ARTICOLO 21.= SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MAGGIORANZE

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e, nelle materie di competenza, il Revisore dei Conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal rappresentante del comune più popoloso.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati.

Ciascun Sindaco (o suo delegato) esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del comune rappresentato, CALCOLATO SU BASE DEI DATI ISTAT DELL'ANNO PRECEDENTE

Il comune consorziato che risulti moroso non potrà esercitare il diritto di voto.

I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consorzio, firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal medesimo Segretario: in mancanza del Segretario le sue funzioni verranno svolte da altro Segretario comunale degli Enti consorziati scelto dal Consiglio di Amministrazione quale Vice Segretario del Consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere pubblicate sull'Albo "on line" del Consorzio e di tutti i Comuni consorziati, per il tramite dei competenti uffici comunali.

L'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea è soggetta alle disposizioni previste per i Consigli Comunali del D. Lgs 267/2000.

L'Assemblea è validamente costituita:

· **in prima convocazione, alla presenza del 50% più uno dei Comuni facenti parte dell'ATO RIFIUTI CATANZARO e che rappresentano anche la maggioranza degli abitanti residenti;**

· **in seconda convocazione, alla presenza del 30% più uno**

dei Comuni facenti parte dell'ATO RIFIUTI CATANZARO e che rappresentano anche la maggioranza degli abitanti residenti);

le votazioni avvengono con voto palese, tranne per le nomine e le revoche delle cariche consorziali per le quali si procederà a scrutinio segreto, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole espresso dai rappresentati presenti dei Comuni aventi un numero di abitanti superiore al 50,00%.) salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto, all'assunzione dei mutui, all'aggiornamento delle quote di partecipazione al consorzio, all'approvazione del programma consortile di gestione dei rifiuti di cui al successivo art.22, nonché alla definizione delle forme di gestione degli impianti, l'assemblea tanto in prima che in seconda convocazione potrà validamente deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) dei Comuni consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli abitanti dei comuni consorziati.

ARTICOLO 22.- ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea ha le funzioni previste dalla vigente normativa in materia, ed in particolare:

- a) stabilisce il programma generale delle attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari;
- b) approva il piano d'ambito territoriale di gestione dei rifiuti, articolato:
- ° nel piano di erogazione del servizio agli utenti;
 - ° nel programma di realizzazione degli impianti tecnologici di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori;
- c) definisce le forme di gestione operativa degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità alle disposizioni vigenti;
- d) aggiorna le quote di partecipazione al Consorzio;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente delibera, motivandola, l'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera la revoca o decadenza nei casi previsti dalla legge; **dei Consiglieri;**
- h) nomina e revoca il Revisore dei Conti e ne determina il compenso annuale;
- i) delibera le modificazioni dello Statuto e l'eventuale

scioglimento del Consorzio;

l) delibera gli atti di disposizione relativi ai beni immobili, mobili registrati, nonché agli impianti di smaltimento facenti parte del patrimonio consortile;

m) delibera i criteri ed il sistema di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi in concessione o in appalto;

n) delibera i piani finanziari, l'assunzione di mutui ed ogni altra forma di finanziamento non espressamente previsti in atti fondamentali, nonché l'autorizzazione delle spese che impegnino i bilanci negli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni, all'amministrazione ed alla fornitura di beni e servizi;

o) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

p) approva i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

q) stabilisce il compenso del Segretario del Consorzio e del Vice Segretario per l'attività svolta in caso di sostituzione del Segretario.

Gli atti fondamentali del Consorzio di cui al Testo Unico Enti Locali n.267/2000 dovranno essere trasmessi ai Consorziati entro 30 (trenta) giorni dalla conseguita loro esecutività.

ARTICOLO 23.= INDENNITA' DI PRESENZA

Ai partecipanti l'Assemblea non spetta alcuna indennità nè rimborso spese.

ARTICOLO 24.=

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i Sindaci dei Comuni dell'ATO.

La modalità di elezione e di composizione del Consiglio, in modo da garantire la rappresentanza alla popolazione dei Comuni in seno all'ATO sulla base del rispettivo peso demografico, avviene eleggendo:

N. 1 rappresentante per ogni ARO, dei Comuni con più abitanti residenti;

N. 1 Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

N. 1 Rappresentante dei Comuni con popolazione residenti inferiore a 3.000 abitanti.

Nel caso vengano meno i requisiti per ricoprire la carica di Sindaco il relativo membro del Consiglio di amministrazione decadrà di diritto.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni dalla data della loro nomina e, comunque, non oltre la durata del mandato di Sindaco, e non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, ma soltanto al rimborso delle spese documentate per l'esercizio della carica.

Entro la scadenza del mandato quinquennale l'assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione: i componenti restano in carica fino all'insediamento dei successori per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, atti in cui dovranno essere espressamente indicati i motivi d'indifferibilità ed urgenza.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea procederà alla loro sostituzione nella prima seduta utile.

I singoli consiglieri che sostituiscono i componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

ARTICOLO 25.=

CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, tuttavia possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni e notizie.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente che ne presiede l'adunanza.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale, che predispone gli atti per le relative deliberazioni e ne cura l'esecuzione.

Il Presidente dovrà convocare il Consiglio quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta motivata.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed al revisore con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ed in caso d'urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. .

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide purchè vi sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e di ogni seduta viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Consorzio e pubblicate sull'Albo pretorio

"on line" del Consorzio e dei singoli Comuni consorziati per il tramite dei competenti Uffici Comunali.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano d'età.

In caso di assenza, dimissioni o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni e le prerogative del primo sono svolte dal membro del Consiglio di amministrazione eletto Sindaco nel Comune con il maggior numero di abitanti.

Nel caso in cui in seno al Consiglio di amministrazione, per qualsiasi altra causa, venga a mancare un componente prima della scadenza naturale dell'Organo, si procede alla sostituzione del rappresentante.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone, indennità o rimborso spese per l'esercizio delle funzioni svolte.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che, , siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze, quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 26.= ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo degli

indirizzi determinati dall'Assemblea; per il conseguimento dei fini statuari del Consorzio ha competenza generale in tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea Consortile e che non rientrino nelle competenze del Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo del Consorzio:

a) predispone i regolamenti interni di servizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) propone all'Assemblea l'approvazione del Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

c) sottopone all'Assemblea su proposta del Direttore la forma di gestione del servizio nell'ATO e/o negli ARO nei quali lo stesso si articola;

d) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;

e) definisce gli standard qualitativi del servizio;

f) nomina il Direttore generale;

g) formula indirizzi al Direttore Generale per

l'amministrazione del Consorzio e l'organizzazione del servizio;

h) approva la Carta dei servizi;

i) approva lo schema di contratto per la nomina del Direttore Generale.

l) Autorizza il direttore ad aprire conti correnti dedicati.

m) adotta i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, unitamente ad una relazione che motivi anche gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni;

n) delibera l'eventuale apertura di uffici periferici al di fuori del Comune di Catanzaro e l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo);

o) provvede a verificare e valutare semestralmente l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione; verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio personale;

p) demanda al Direttore Generale l'indizione delle gare di appalto dei servizi su conforme indirizzo dell'Assemblea;

q) approva gli aggiornamenti dei canoni di affitto;

r) delibera su conforme autorizzazione dell'Assemblea Consortile l'emissione di obbligazioni;

s) provvede, in base alle norme dello statuto e salvo la specifica competenza attribuita al Direttore, giusta l'ordinamento approvato dall'assemblea, all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio;

t) propone all'Assemblea i criteri ed il sistema di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi in occasione o in appalto

Ciascun consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili al suo mandato.

ARTICOLO 27.= RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto del Consorzio e sono solidamente responsabili verso il Consorzio stesso dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

La responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estende a quello tra essi che abbia fatto annotare il proprio dissenso nel verbale di deliberazione del Consiglio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs 267/2000.

ARTICOLO 28.= REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, sia nel suo complesso che nei suoi singoli componenti, può essere revocato con deliberazione motivata dall'Assemblea Consortile nei seguenti casi:

- a) compimento di atti contrari agli scopi del Consorzio;
- b) nel caso in cui, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) nel caso omettano provvedimenti dovuti per legge;
- d) il consiglio di amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Contestualmente alla deliberazione di revoca si deve nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione o sostituire il componente revocato.

ARTICOLO 29.=

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio ed ha le seguenti

attribuzioni:

a) convoca e preside l'assemblea ed il consiglio di amministrazione;

b) vigila sul buon funzionamento del Consorzio, sull'operato del Direttore e sull'attuazione degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea Consortile alla quale riferisce periodicamente sull'andamento della gestione;

c) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività e del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

e) distribuisce fra i propri membri gli affari sui quali il Consiglio deve deliberare;

f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

h) propone al Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, l'eventuale

nomina di un professionista esperto in materia ambientale.

ARTICOLO 30.= ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITÀ

Ai Componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al D.Lgs 267/2000, art.80 e successivi.

ARTICOLO 31.= DIRETTORE - NOMINA ED ATTRIBUZIONI

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere nominato tra persone che abbiano conseguito la laurea magistrale in materie economiche, giuridiche e/o scientifiche ed abbiano comprovata competenza tecnica ~~e/o~~ amministrativa nel settore, risultanti da apposito curriculum. Dovrà essere scelto quindi tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza nonché comprovata esperienza nel settore.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale é disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dal Consorzio con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o

fuori ruolo. Il periodo di aspettativa é utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio del Consorzio. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale.

L'incarico è rinnovabile e la deliberazione deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato in relazione al conseguimento degli obbiettivi ed all'attuazione dei programmi.

Il Direttore del Consorzio, oltre alle competenze attribuite per Legge e dai regolamenti, ha la responsabilità gestionale del Consorzio nell'ambito della quale:

- a) esegue gli atti e le disposizione degli organi del Consorzio ed è responsabile dell'istruttoria delle delibere consortili;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio preventivo triennale ed annuale, e del conto consuntivo;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal

presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;

e) dirige il personale del Consorzio;

f) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo;

g) decide le misure disciplinari e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, in conformità alle leggi vigenti in materia e fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;

h) presiede le commissioni di gara di appalto e le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione del personale;

i) provvede, sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese di manutenzione ordinaria nonché a quelle indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti previsti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

l) firma, gli ordinativi di incasso e pagamento;

m) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

n) vigila sulla regolare istruttoria degli atti deliberativi degli organi del Consorzio;

o) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o funzionario del Consorzio, previo conferimento di delega;

p) compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio del Consorzio.

Il Direttore del Consorzio, oltre alle competenze attribuite per Legge e dai regolamenti ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile del Consorzio, degli atti di rilevanza esterna rientranti nelle proprie attribuzioni. Il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento del Consorzio, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:

a) esegue il programma annuale delle attività adottate dal Consiglio d'Amministrazione, identificando le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;

b) predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;

c) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Amministrazione;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di **acquisizione delle**

entrate;

e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

Inoltre, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Assemblea, il Direttore Generale:

a) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;

b) gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;

c) predispone la relazione annuale sulle attività del Consorzio da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno all'Assemblea consortile.

d) decide le misure disciplinari e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, in conformità alle leggi vigenti in materia e fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;

e) presiede le commissioni di gara di appalto e le commissioni giudicatrici di concorso per l'assunzione del personale;

f) **interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia.**

Il Direttore può delegare ad uno o più dirigenti parte delle proprie competenze.

Il Direttore ha la rappresentanza legale e processuale nelle competenze a lui attribuite.

ARTICOLO 32.- REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è organo interno di revisione, controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile.

E' eletto dall'assemblea tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei revisori dei conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Revisore ha diritto al compenso.

Il Revisore in conformità allo Statuto ed al Regolamento collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile sul Conto Consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore formula eventuali rilievi e

proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

Il Revisore risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Il revisore assiste alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Al revisore è altresì attribuito il compito di procedere alla liquidazione del Consorzio nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 33. = SEGRETARIO

1. Il Segretario del Consorzio, per come disposto dalla legge Regionale n. 14/2014, è identificato nel Segretario del Comune con maggior numero di abitanti, individuato ai sensi della Convenzione di costituzione della stessa, svolge le seguenti funzioni:

a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Consorzio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione, attraverso l'Ufficio di Segreteria;

- c) accerta la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta;
- d) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea;
- e) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto;
- f) cura la redazione dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono svolte da altro Segretario Comunale degli Enti consorziati scelto dal Consiglio di Amministrazione quale Vicesegretario.

2. Il Segretario provvede, altresì, alla trasmissione delle deliberazioni adottate dal Consorzio agli enti consorziati, anche avvalendosi dell'Ufficio a ciò preposto entro 30 (trenta) giorni dalla conseguita loro esecutività.

TITOLO VI

ARTICOLO 34.= SCIoglimento DEL CONSORZIO

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento, fatto salvo l'obbligo ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale N.1/2020 per i Comuni facenti parte dello stesso ATO di costituire la Comunità di Ambito in alternativa al Consorzio.

Lo scioglimento potrà essere validamente deliberato tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) dei Comuni consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli abitanti dei comuni consorziati.

In caso di scioglimento del Consorzio, il Patrimonio è ripartito fra i singoli Comuni in ragione dei relativi conferimenti iniziali e successivi dagli stessi effettuati. I locali in affitto saranno restituiti nello stato in cui si trovano.

In ogni caso si applicherà la disciplina legislativa vigente al momento, anche a seguito di variazioni e/o modifiche a Piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti.

TITOLO VII

ARTICOLO 35.= TRANSIZIONE (TRANSITORietà E SUBENTRO)

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione dei servizi da parte del Consorzio, il Direttore ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'accettazione della carica provvederanno a richiedere alla Comunità d'Ambito Ottimale (ATO) di Catanzaro i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di

svolgimento, in cui il Consorzio stesso subentrerà fino alla loro naturale scadenza.

Il Consorzio "ATO RIFIUTI CATANZARO", subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) all'"ATO Catanzaro", ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il Direttore , entro il 31 dicembre 2021, avvalendosi della collaborazione del personale del Comune Capofila dell'"ATO Catanzaro" e di professionisti esperti, dovrà procedere, oltre a quanto previsto nell'art. 12 che precede, ad effettuare i subentri nei rapporti facenti capo all'ATO di cui sopra e a dotare il Consorzio del personale necessario al regolare funzionamento dello stesso. La spesa per le suddette figure grava sul Consorzio medesimo.

TITOLO VIII

ARTICOLO 36.= DISPOSIZIONI GENERALI (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le vigenti norme sui Consorzi tra Comuni, le disposizioni sulla gestione dei servizi degli Enti Locali, le norme del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, le leggi Regionali n.14/2014 e n.1/2020, e successive modifiche ed integrazioni, il D. Lgs. n. 152/2006, e ogni altra norma nazionale e regionale vigente in materia.